

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI VILLADOSSOLA E ASL VCO PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA.

L'anno duemila..... il giorno..... del mese di, presso la sede comunale, con la presente scrittura privata di convenzione da valere ad ogni effetto di legge

TRA

Il Comune di Villadossola (P.I. 00233410034), di seguito per brevità denominato Comune, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Bartolucci Marzio, autorizzato con atto n. 160 del 23.11.2015

E

L' ASL VCO, di seguito per brevità denominato Ente, rappresentato dalla Dott.ssa GAGLIARDI ANNA in qualità di DIRETTORE SOC I.C.T., nato aile residente ain via, a questo atto autorizzato con

PREMESSO CHE

In data 02.08.2012 veniva stipulata apposita convenzione con l'ASL VCO medesima per la consultazione della banca dati anagrafica ai sensi dell'art. 37 del DPR 223/1989

Con nota del 18.11.2015 pervenuta al protocollo comunale in data 18.11.2015 con numero 9931 l'Ente chiedeva il rinnovo della consultazione on-line dell'archivio anagrafico essenziale per gli adempimenti normativi e finalità istituzionali;

VALUTATA

la legittimità della richiesta, in considerazione dell'attività di interesse pubblico svolta istituzionalmente dalla suddetta pubblica amministrazione/società concessionaria-incaricata del servizio/organismo di diritto pubblico;

Vista la legge 24/12/1954 n. 1228 (legge anagrafica) così come modificata dall'art. 2 quater della legge 28/2/2001 n. 26 in tema di Indice nazionale delle anagrafi (INA) e dall'art. 1 novies della legge 31/5/2005 n. 88 in tema di Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA);

Visto il regolamento anagrafico di cui al D.P.R. 30/5/1989 n. 223 e smi, in particolare l'art. 37;

Visti l'art. 2 della legge 17/3/1993 n. 63 e il DPCM 5/5/1994 in tema di collegamenti telematici;

Visto l'art. 43 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di acquisizione diretta di documenti;

Visto l'art. 2 della legge 15 maggio n. 127/1997 riguardante, in particolare, le disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica e, segnatamente, il comma 5;

Visto il d.lgs. 30/3/2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il d.lgs. 7/3/2005 n. 82 codice dell'Amministrazione Digitale, nonché il successivo decreto legislativo n. 235 del 30 dicembre 2010 ;



Viste le linee guida del 22 aprile 2011 adottate da DigitPA per la stesura delle convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale;

Vista la legge n. 183 del 12-11-2011, art 15 in materia di adempimenti urgenti per l'applicazione delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;

Visto infine DPR 126/2015 di modifica del regolamento anagrafico con conseguente istituzione dell'Anagrafe nazionale della Popolazione Residente (di seguito ANPR) e la circolare 12 in data 2.10.2015 del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Demografici

Dato atto che:

la soluzione tecnica utilizzata consiste nella consultazione della banca dati originaria in tempo reale

il collegamento viene effettuato da WEB mediante accesso ad un indirizzo IP statico ; esso avviene mediante specifica assegnazione di credenziale d'accesso;

il sistema è strutturato in modo da consentire accessi singoli alle schede, mediante formulazione di una query per ogni visura; è quindi impossibile l'estrazione dell'intera banca dati anagrafica.

tale soluzione protegge la banca dati originaria da qualsiasi intervento esterno ;

Tutto ciò premesso, che si intende quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Definizioni

Ente consultante: la pubblica amministrazione, organismi di diritto pubblico, il concessionario e il gestore di un servizio pubblico, enti che svolgono rilevanti attività di servizio per i cittadini e le imprese, che abbiano

necessità di visionare informazioni anagrafiche per finalità istituzionali di rilevante interesse per il cittadino.

Dati in consultazione: la possibilità di accedere al dato in esclusiva visualizzazione e lettura senza che sussista un sistema tecnologico che consenta la sua estrazione automatica. Il dato rimane pertanto all'interno del sistema informativo proprietario.

Dato in fruibilità: la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione; il trasferimento del dato non modifica la sua titolarità.

Visura anagrafica: Documento informatico erogato, ai sensi dell'art. 43 comma 4 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, dal sistema informativo del Comune di Villadossola avente forza probatoria di cui all'art. 2712 c.c. e contenente informazioni anagrafiche certificate per le pubbliche amministrazioni e concessionari e gestori di pubblici servizi.

ART. 2 – Oggetto della Convenzione



Il Comune, come sopra rappresentato, autorizza l'Ente che, come sopra rappresentato, accetta, all'accesso alla banca dati informatica degli archivi anagrafici per le seguenti specifiche finalità istituzionali secondo le modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli:

“ AGGIORNAMENTO E TENUTA ARCHIVIO ASSISTITI”

A tal fine l'Ente consultante si impegna a:

- a) Utilizzare l'accesso alla banca dati per la consultazione delle informazioni la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento oggetto della propria attività istituzionale;
- b) L'accesso alle informazioni anagrafiche avverrà sulla base di visure anagrafiche, aventi ad oggetto i dati specificati dallo stesso richiedente
- c) Svolgere il servizio di consultazione nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le modalità di seguito specificate.

L'Ente consultante si impegna altresì a non richiedere al Comune controlli sulle dichiarazioni dei cittadini inerenti le autocertificazioni, che possano essere soddisfatti tramite l'accesso informatico alla banca dati.

ART. 3 – Dati oggetto della consultazione/fruizione

Il Comune consente l'accesso telematico tramite la rete Internet ad un servizio di interrogazione e consultazione anagrafica che rende disponibili le informazioni sotto forma di visure.

L'accesso a tali dati è consentito nel rispetto del principio della pertinenza del trattamento rispetto alle finalità e competenze istituzionali dell'Ente.

Il Comune si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai dati qualora innovazioni normative/organizzative rendano necessaria una revisione dell'accesso telematico.

ART. 4 – Titolarità della banca dati

Il Comune conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate sulla banca dati anagrafica e di stato civile e del sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati; ha altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche. La banca dati è di esclusiva titolarità del Comune. Non è consentito riprodurre o diffondere i dati contenuti nella banca dati o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

ART. 5 – Modalità di autorizzazione all'accesso

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003, il Comune nomina il responsabile esterno del trattamento dei dati. Questi avrà il compito di identificare e nominare gli operatori incaricati al trattamento ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto legislativo e di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal titolare. La nomina del responsabile esterno avverrà in base all'allegato A, parte integrante alla presente convenzione, e sarà comunicata all'Ente consultante, mentre quella degli incaricati del trattamento, a cura del responsabile esterno, avverrà con le modalità contenute nell'allegato B, parte integrante della presente convenzione.



L'Ente consultante si impegna a comunicare al Comune titolare l'elenco degli incaricati che devono essere abilitati all'interrogazione della banca dati e si impegna, altresì, a informare i propri utenti sulle norme relative all'accesso alla rete del Comune e su quanto stabilito dalla presente convenzione.

ART. 6 – Modalità di accesso

Il Comune assegna le credenziali per l'accesso ai dati anagrafici a ciascun incaricato di cui all'art. 5, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di interrogazione della banca dati. Non è consentito l'accesso contemporaneo da più postazioni di lavoro con lo stesso identificativo.

Il Comune si riserva di disabilitare gli accessi, qualora si rilevino delle anomalie nell'utilizzo del sistema o in caso di perdurato inutilizzo o per impossibilità di contattare gli utenti incaricati.

ART. 7 – Credenziali di accesso

L'Ente consultante si impegna a far sì che i propri incaricati mantengano ogni credenziale segreta, che non la divulgino e la conservino debitamente. Le credenziali saranno consegnate personalmente in busta chiusa dal personale incaricato dal Comune. In caso di smarrimento della credenziale o di uno dei documenti sopra indicati o di cessazione di un utente dall'incarico, l'Ente consultante, per il tramite del Responsabile esterno del trattamento, si impegna a darne immediata notizia al Comune tramite e mail all'indirizzo PEC (demografici@pec.comune.villadossola.vb.it) affinché si provveda alla disabilitazione.

ART. 8 – Limitazioni e responsabilità

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti od indiretti che possano derivare dall'uso dei dati attinenti alla banca dati anagrafica del Comune, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nell'erogazione del servizio di consultazione, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati. Si impegna, altresì, a comunicare i tempi di interruzione programmata e del ripristino dell'accesso del servizio.


ART. 9 – Obblighi dell'ente consultante

L'ente consultante si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite il collegamento esclusivamente per fini istituzionali nel rispetto della normativa vigente anche in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni individuali e del segreto statistico; si impegna altresì, ad adottare ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi delle medesime informazioni.

L'Ente consultante garantisce la riservatezza dei dati, elaborazioni o quant'altro connesso collegamento concesso. L'ente e gli utenti dallo stesso incaricati si impegnano, altresì, a non richiedere, per tale servizio, alcun onere ai cittadini interessati, fatta eccezione per il costo del bollo per il cui recupero si rinvia alle modalità di applicazione contenute nell'allegato B ai punti H e I.

ART. 10 – Tutela della sicurezza dei dati

Alla banca dati anagrafica potranno accedere esclusivamente gli incaricati di cui all'art.5 dotati dei propri identificativi di cui agli atti artt. 6 e 7. Le stazioni di lavoro che si collegano con la banca dati comunale dovranno essere collocate in luogo non accessibile al pubblico e poste sotto la responsabilità dell'utente designato. Il Comune è legittimato a registrare tutti gli accessi sul proprio sistema informativo memorizzando le posizioni interrogate al fine di poter dare assistenza ai



cittadini "consultati" in merito alla legittimità dell'accesso telematico, ai sensi dell'art.7 del d.lgs. 196/2003. Le registrazioni saranno memorizzate in appositi "files". Detti files possono essere oggetto di trattamento solo per fini istituzionali per attività di monitoraggio e controllo; possono essere messi a disposizione dell'autorità giudiziaria in caso di accertata violazione delle normative vigenti.

La riservatezza delle informazioni in essi contenute è soggetta a quanto dettato dal d.lgs. 196/2003. Le parti si impegnano per quanto di rispettiva competenza ad uniformarsi alle disposizioni della legge ed a quelle del Autorità del Garante per protezione dei dati personali in materia di standard di sicurezza dei dati, di responsabilità nei confronti di terzi e dell'Autorità Garante.

ART. 11 – Costi

La consultazione delle banche dati anagrafe e stato civile è fornita gratuitamente dal Comune. Rimangono a carico dell'Ente consultante i costi derivanti dalla connessione ad Internet.

ART. 12 – Durata della convenzione.

La presente convenzione avrà durata di anni 3 (tre) dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo e fino al completamento delle operazioni di subentro dell'ANPR.

ART. 13 – Foro competente.

Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra il Comune e l'Ente consultante in corso di vigenza della presente convenzione, direttamente od indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Verbania, con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 14 – Spese contrattuali.

Non sono previste spese contrattuali.

ART. 15 – Registrazione.

Il presente atto si intende registrabile in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.P.R. 26/04/1986, n° 131, a cura e spese della parte richiedente.

Fatto, letto e approvato

p. l'Ente

.....

p. Il Comune di Villadossola

.....

